

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

PROVINCIA DI AVELLINO



e-mail roccasanfelice@tiscalinet.it
www.comune.roccasanfelice.av.it

Ordinanza n. 26 del 08.12.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.Lgs 267/2000 – Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre 2020

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione a norma del quale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”; Visto lo Statuto Comunale;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui è stata disposta la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
 - il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020 che in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art. 2 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 3, ZONA ARANCIONE):
 - l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre che ha emanato disposizioni sull'attività scolastica a distanza;
 - l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 novembre 2020;
 - l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020;

Considerato che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020 sono state sospese fino al 23 novembre 2020 le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che sono comunque consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92/2020 pur consentendo la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, ha consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 93/2020 consente ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie;

Richiamate, al riguardo, le proprie Ordinanze n. **23/2020 e n. 25/2020**;

Considerato che l'andamento della curva dei contagi si è attestata su numeri che impongono una riflessione attenta sull'opportunità di riprendere le attività scolastiche in presenza;

Ravvisata la necessità, in via cautelativa per arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, di adottare ulteriori misure di prevenzione maggiormente stringenti al fine di evitare qualsiasi occasione di contatto per scongiurare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e potenziali situazioni di contatto / assembramento / spostamento;

Visto l'art.50 D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "(omissis)In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"; Visti: - la Legge 833/1978; - l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Vista l'ordinanza n.95 del 7.12.2020 del Presidente della Regione Campania;

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa, di prorogare la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia statale e la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di 1° grado operanti in questo Comune fino alla data del **22 dicembre 2020**.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Felice.

L'invio della stessa alla Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino (tramite il Dirigente Scolastico), al Comando Stazione Carabinieri di S. Angelo dei Lombardi.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica .

Dalla residenza Municipale, li 8 dicembre 2020

Il Sindaco
Ing. Guido CIPRIANO



Guido Cipriano